

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2981

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOFFARDI INES, CATTANEL, ANSELMI TINA, MIOTTI
CARLI AMALIA, GIRAUDI, SISTO, NICOLINI, IANNIELLO,
FIORET, MAROCCO, AMODIO, CALVETTI, BIANCHI FOR-
TUNATO, SENESE, ERMINERO, REVELLI, MAGGIONI,
DALL'ARMELLINA, CARTA**

Presentata il 16 gennaio 1971

Istituzione di un corso di laurea autonomo in odontostomatologia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le malattie dentali dovrebbero essere considerate, per la loro enorme diffusione e per i danni che arrecano, vere e proprie malattie sociali; di conseguenza, la loro cura dovrebbe essere alla portata di tutti.

L'odontoiatria italiana, invece, non è mai stata, e tanto meno è oggi, in grado di assicurare l'assistenza dentistica alla popolazione. E ciò per i seguenti fondamentali motivi:

1) la preparazione professionale dei nostri dentisti è, per legge, inesistente. In base al regio decreto n. 6850 del 24 aprile 1890 (articolo 1), per esercitare legalmente la professione di dentista è necessaria e sufficiente la laurea in medicina e chirurgia. Ciò significa che uno studio dentistico può essere aperto anche da un medico completamente privo di qualsiasi preparazione odontoiatrica (a meno che non si voglia considerare tale il corso semestrale di 25-30 lezioni teoriche di odontoiatria che vengono impartite nella facoltà di medicina al V o al VI anno).

Il diploma di specializzazione non occorre a chi esercita la professione in privato, cioè nel proprio studio; è richiesto invece per le prestazioni negli ambulatori delle mutue.

Le scuole di specializzazione, salvo alcune eccezioni, non pretendono la frequenza dagli iscritti. Pagando le tasse, alla fine dei due anni si ritira in ogni modo il diploma. Con questo non si vuole affermare che in Italia non esistano professionisti ben preparati in campo odontoiatrico, capaci di dare un tipo di prestazioni di alto livello, ma essi sono una sparuta minoranza ed il costo delle loro cure non è, ovviamente, alla portata di tutte le borse. Quella che manca è una corretta preparazione di *routine* odontoiatrica della base.

2) I nostri dentisti sono numericamente insufficienti. Non esistendo un albo professionale dei dentisti, è molto difficile stabilire qual è il numero dei medici che esercitano esclusivamente l'odontoiatria. Secondo il Ministero della sanità, il numero dei diplomi di specializzazione rilasciati da tutte le scuole sarebbe di seimila. Secondo l'AMDI (Associazione medici dentisti italiani), il numero degli specialisti sarebbe di 5-6 mila. Secondo alcune grosse Case di prodotti farmaceutici, il numero dei dentisti medici (specializzati e non specializzati) sarebbe di poco superiore ai settemila. Quindi il rapporto dentisti-popo-

lazione sarebbe in Italia di 1:11.000/8.000. Rapporto che denuncia una situazione estremamente grave (appena meno grave — statisticamente — di quella della Spagna e del Portogallo, due dei cinque Paesi in tutto il mondo che ancora conservano, come l'Italia, l'obbligo della laurea in medicina — in luogo di una preparazione universitaria specifica — per la professione del dentista). Un dentista che lavori a tempo pieno può curare al massimo dalle 800 alle 1.000 persone all'anno, date le condizioni che non si esita definire disastrose della dentatura nella media della popolazione italiana. Pensando ottimisticamente che il 10 per cento della popolazione non abbia bisogno di cure, rimangono sempre oltre 40 milioni di persone per le quali bisogna domandarsi: da chi sono curate?

Negli Stati Uniti, dove il rapporto denti-sti-popolazione è di 1:1.800 (dati del 1963, O.M.S.) il numero dei dentisti è la metà di quello dei medici.

3) La mancanza (ufficiale) di preparazione professionale ed il numero limitato di persone che si dedicano (munite di laurea in medicina) alla professione di dentista non sono le uniche conseguenze del regio decreto n. 6850. La legge, istituendo la categoria dei dentisti senza la corrispettiva indispensabile preparazione, ha creato al tempo stesso la categoria degli abusivi e quella dei prestanome.

Chi arriva al traguardo della laurea in medicina, nel migliore dei casi, ha compiuto i 25-26 anni. Desideroso di guadagnare, o per necessità o per legittimo desiderio di indipendenza economica, poiché la legge non gli impone di specializzarsi, ma, al contrario, gli lascia credere che sia possibile iniziare la professione con la sola laurea in medicina, apre il suo studio dentistico. Ma l'improvvisato dentista si trova subito in difficoltà, e deve constatare che l'odontoiatria è una disciplina ben diversa da quella che gli era apparsa attraverso l'esiguità del corso semestrale al V o VI anno di medicina. S'accorge che, non solo occorre comprendere i problemi biologici e patologici del paziente, ma, a differenza del medico, il dentista deve compiere con le proprie mani, sul paziente in persona, i trattamenti atti ad arrestare i processi distruttivi del dente ed a ripristinarne la salute, e che per far questo deve possedere una particolare abilità manuale ed una grande precisione nell'uso di macchinari e strumenti molteplici e complessi. Allora, il neodentista, disorientato, cerca un aiuto e, per lo più, lo trova nell'odontotecnico: da lui ten-

ta di imparare quello che egli unicamente può insegnargli, cioè la protesi. Ma la protesi è l'« estremo rimedio », non la cura, per i denti. Quindi è lecito immaginare quali pericoli corre l'ignaro paziente.

Spesso poi, l'alleanza con l'odontotecnico si concreta in una forma moralmente grave: il medico lascia lo studio in mano all'odontotecnico, limitandosi a figurarne l'intestatario, beninteso dietro compenso. Frequente è il caso di medici anziani che arrotondano in questo modo la pensione.

Per risanare questa situazione, che esperti della CEE hanno definito « scandalosa », è assolutamente indispensabile una riforma dell'insegnamento odontoiatrico universitario.

L'Italia, come abbiamo già detto, è uno degli ultimi cinque Paesi, in tutto il mondo, che conservano ancora la laurea in medicina nel *curriculum* di studi per il dentista. La stragrande maggioranza degli Stati ha adottato la laurea in odontoiatria e ne ha ormai ampiamente collaudato l'efficienza.

Si propugna, pertanto, la creazione di una Facoltà universitaria autonoma di odontoiatria (o un corso di formazione universitaria equivalente), che abbia i seguenti requisiti:

a) si inserisca nella raggiera di possibilità universitarie offerte al termine degli studi secondari superiori a tutti gli studenti (o meglio, a tutti coloro che sono nella condizione di iscriversi all'università, in modo da dare all'odontoiatria una base di reclutamento più larga che non la sola facoltà di medicina;

b) dia modo allo studente di cominciare fin dal primo anno di studi l'apprendimento delle tecniche dentistiche e l'acquisizione delle particolari abilità manuali ad esse legate, che sono acquisibili perfettamente solo in età molto giovane. Il possesso di tali abilità manuali è importantissimo in quanto, in difetto di esse, in odontoiatria, non è assolutamente possibile raggiungere risultati terapeutici positivi;

c) costituisca una valida preparazione ed il fondamento indispensabile per l'inizio della professione;

d) con i suoi cinque anni di studio (minimo 5.000 ore) raggiunga l'equiparazione con gli altri cinque paesi della CEE per inserirsi nella prospettiva dell'odontoiatria europea e mondiale;

e) sia il centro attorno al quale e nel quale trovino il loro posto:

1) le scuole di specializzazione per i laureati in odontoiatria:

2) le scuole delle varie categorie di personale ausiliario (odontotecnici, assistenti dentali, igieniste dentali, ecc.), la cui formazione verrebbe così ad essere simultanea e parallela a quella degli studenti della facoltà, con evidente vantaggio reciproco, perché permetterebbe agli uni ed agli altri di acqui-

sire per tempo l'esperienza del lavoro in *équipe*;

3) i corsi di aggiornamento per i dentisti e quelli per il personale ausiliario;

Questi sono i motivi che fanno sperare in una sollecita presa in considerazione della proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Viene istituita la Scuola superiore di odontostomatologia, al fine di promuovere ed incrementare gli studi riguardanti le discipline odontoiatriche e per conferire la laurea in odontostomatologia. La istituenda scuola dovrà incominciare a funzionare nell'anno accademico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Il ciclo di studi della istituenda scuola di cui all'articolo 1 ha la durata di cinque anni e conferisce agli studenti che hanno superato le prove stabilite il titolo di « dottore in odontostomatologia ». Potranno essere ammessi a tale scuola tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti per accedere agli studi universitari. I cinque anni di studio comportano un insegnamento teorico e pratico minimo di cinquemila ore, che devono essere dedicate obbligatoriamente alle seguenti materie:

a) materie di base (300 ore):

chimica;
fisica;
biologia;

b) materie medico-biologiche e mediche generali (1.500 ore):

matematica e statistica;
anatomia;
embriologia;
istologia, inclusa la citologia;
fisiologia;
biochimica (o chimica fisiologica);
anatomia patologica;
patologia generale;

elementi di patologia medica e chirurgica;

farmacologia;
microbiologia;
igiene profilassi ed epidemiologia;
radiologia;
fisioterapia;
chirurgia generale;
medicina interna, inclusa la pedia-

tria;

oto-rino-laringoiatria;
dermatologia e venereologia;
elementi di psicologia generale - psicopatologia - neuropatologia;

c) materie specificamente odontostomatologiche (2.800 ore):

protesi dentaria;
materiali dentari;
odontoiatria conservatrice, inclusa la pedodonzia;
anestesia;
chirurgia speciale;
patologia speciale;
clinica odontostomatologica;
ortodonzia;
paradontologia;
organizzazione professionale, deontologia e legislazione.

La ripartizione obbligatoria delle rimanenti 400 ore per raggiungere le suindicate 5.000 ore viene lasciata al giudizio dei singoli Consigli di scuola.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria.

ART. 3.

La laurea in odontostomatologia non abilita alla professione. Il laureato in odontostomatologia può esercitare la professione solo dopo il superamento di un esame di abilitazione. Il programma e le modalità dell'esame di abilitazione dovranno emanarsi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

ART. 4.

Gli insegnamenti delle scuole di odontostomatologia saranno affidati a docenti ordinari, straordinari, ed incaricati assunti se-

condo le norme vigenti e scelti tra persone in possesso di idonei titoli riguardanti la materia alla quale siano preposti.

Ogni scuola avrà un organico di insegnanti per le materie fondamentali e precisamente per:

anatomia, embriologia, istologia generale con particolare approfondimento della parte riguardante l'apparato gnato-masticatorio;
disegno, modellazione dentaria, materiali dentari, tecnica di laboratorio (triennale);
patologia e clinica odontostomatologica, odontoiatria conservatrice (triennale);
protesi dentaria (triennale);
chirurgia orale e dei mascellari (triennale);
ortodonzia (biennale);
paradontologia (biennale).

A ciascuno di questi docenti sarà aggregato un numero vario di assistenti a seconda delle necessità dell'insegnamento.

Lo svolgimento delle altre materie elencate nell'articolo 2 potrà essere affidato agli insegnanti sopra nominati o a personale abilitato proveniente da altre facoltà.

Particolari corsi potranno essere svolti da docenti volontari.

ART. 5.

Le strutture esistenti presso le attuali cliniche odontoiatriche con annesse scuole di specializzazione saranno trasferite alle istituzioni Scuole superiori di odontostomatologia; la Facoltà di medicina conserverà il diritto di servirsene limitatamente all'insegnamento dell'odontoiatria per gli studenti di medicina e chirurgia.

Gli attuali professori ordinari di clinica odontoiatrica conserveranno tale loro carica e continueranno a svolgere il loro insegnamento agli studenti di medicina. Questi stessi professori potranno entrare a far parte come insegnanti delle istituzioni Scuole superiori di odontostomatologia.

ART. 6.

Tutte le persone che prendono parte attiva al funzionamento della scuola e cioè professori e assistenti ordinari, incaricati, straordinari, assistenti volontari, personale dei reparti tecnici e amministrativi, studenti iscritti alla

scuola, personale subalterno, dovranno essere rappresentati nel Consiglio della scuola.

Il numero di questi rappresentanti, le modalità di elezione, la funzione stessa del Consiglio della scuola verranno precisati con disposizioni ministeriali.

Il Consiglio della scuola rimane in carica tre anni ed i singoli membri non possono essere eletti più di due volte consecutive.

ART. 7.

Il rettore dell'università, su proposta del Consiglio della scuola, nomina il direttore della scuola, scelto tra i titolari ordinari della scuola stessa. La carica ha la durata di tre anni e non può essere ricoperta più di due volte consecutive.

Il direttore della scuola svolgerà contemporaneamente le funzioni di preside del Consiglio della scuola stessa.

La carica di direttore e di preside del Consiglio della scuola non esime l'eletto dal suo compito di insegnante.

ART. 8.

L'ammontare delle tasse, soprattasse e contributi è pari a quello stabilito per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia. Speciali contributi per le esercitazioni tecnico-pratiche saranno stabiliti nel regolamento della scuola, di cui all'articolo 9.

ART. 9.

Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa col Ministro della sanità, sentito il parere della sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, emanerà un regolamento al fine di determinare i programmi di studio ed il funzionamento di dette scuole.

ART. 10.

Ogni scuola sarà dotata di un fondo, che verrà posto a carico dello Stato ed iscritto nel suo bilancio di previsione.

Le spese per il personale docente e non docente, per le attrezzature ed il loro funzionamento, gravano sul fondo della scuola. Ogni scuola ha gestione autonoma in conformità alle vigenti leggi.

ART. 11.

La Scuola superiore di odontostomatologia ha inoltre nel suo ambito:

corsi di specializzazione per laureati in odontostomatologia;

scuole per le varie categorie di personale ausiliario;

scuole di aggiornamento per laureati in odontostomatologia;

scuole di aggiornamento per il personale ausiliario.